



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16668 / 98.2016.11. del 08 AGO. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Art. 14 l.r. 8/2016 – Trattamento economico dei dipendenti e dei titolari di altri contratti di lavoro – Quesito.

Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità e  
dei trasporti  
Servizio 13 – Ufficio vigilanza enti  
Palermo  
(Rif. Prot. 37754 del 28.7.2016)

1. Con la nota in riferimento si pone il tema dell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, al trattamento economico dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, degli II.AA.CC.PP siciliani.

Si riferisce che l'Assessorato regionale dell'Economia, con circolare n. 15, prot. 2871 del 14.6.2016, *“ha diramato disposizioni in materia, che riguardano anche gli IACP dell'Isola, richiedendo di uniformarsi alla normativa in oggetto, nell'osservanza del trattamento economico ai dipendenti ed ai dirigenti; pertanto (...) lo scrivente ha invitato gli Istituti Autonomi Case Popolari, ad adeguarsi tempestivamente alle disposizioni di cui al predetto articolo, che ha modificato l'art. 13 della l.r. n. 13/2014”*.

La Conferenza dei Direttori Generali II.AA.CC.PP. Siciliani ha, tuttavia, sollevato dubbi interpretativi rilevando che:

- *“la norma è inserita in un contesto di contenimento della spesa pubblica regionale in ordine alla quale nessuna refluenza può avere l'operato degli II.AA.CC.PP della Sicilia, posto che non ricevono finanziamenti diretti o contributi a carico della regione;*
- *la norma è diretta a quegli enti nei confronti dei quali la Regione esercita sia il potere di controllo che di vigilanza. In ogni caso l'applicazione della norma è subordinata alla espressa condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, circostanza non sussistente per quanto riguarda gli II.AA.PP.CC;*

- *il personale dipendente degli II.AA.PP.CC è inserito in un ambito di contrattazione nazionale le cui norme non sono derogabili dalla normativa regionale;*
- *l'interpretazione suggerita configurerebbe disparità di trattamento tra soggetti che, nell'ambito dello stesso contratto risulterebbero assoggettati ad un diverso tetto retributivo”.*

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 13, comma 3 della legge regionale 11 giugno 2014 (recante misure per il conseguimento dei risparmi di spesa), nel testo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, prevede che “lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi”.

La disposizione, che mira al contenimento della spesa pubblica, individua tre categorie di destinatari e, più segnatamente:

- a) enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione;*
- b) società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione;*
- c) enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione.*

Al riguardo l'inciso *“che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione”*, non può che essere riferito (soltanto) alle *società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione*, e non anche agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della stessa.

Tale chiave di lettura sembra fondarsi sia su una specifica scelta di sintassi operata dal legislatore regionale (la virgola che precede l'inciso pone il nesso esclusivamente tra il periodo principale e l'incidentale), sia su evidenti ragioni di ordine pratico, atteso che gli *“affidamenti”* non possono che essere riferiti alle società, e non anche agli enti *latu sensu* intesi.

Per altro verso, e per quanto può qui assumere rilievo, si evidenzia come (anche) la giurisprudenza della Corte dei Conti<sup>1</sup> abbia ritenuto gli Istituti Autonomi Case Popolari “enti strumentali della Regione operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica” e, conseguentemente, non v'è ragione di ritenere che gli stessi sfuggano alle previsioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

<sup>1</sup> Cfr sentenza 163/A/2012 del 4.6.2012.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

